

N. 1042/537 di repertorio -----

VERBALE ASSEMBLEA -----

REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 16 (sedici) del mese di giugno, alle ore quattordici e cinquanta minuti primi, -----
in Milano, nella casa in Foro Buonaparte n. 65, -----
davanti a me dottor Marco Reschigna, notaio in Baranzate e
iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparsa -----
TRESOLDI BIANCA AGNESE, nata a Gallarate (VA) il 9 maggio 1964,
domiciliata per la carica ove appresso, la quale mi dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente
dell'associazione e del consiglio direttivo della -----

----- **ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'ILLUMINAZIONE,** -----

----- in forma abbreviata **APIL,** -----
con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 65, codice fiscale
97232590154. -----

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, -----

----- mi premette -----
che in questo luogo e a questa ora, si è riunita l'assemblea
generale degli associati della suddetta associazione per
discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO: -----

"- Modifica e approvazione di Statuto, Regolamento e Codice di
Condotta."; -----

----- ciò premesso -----

mi richiede di redigere per pubblico atto il relativo verbale.
Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto
segue. -----

Assume la presidenza a norma di statuto la comparente TRESOLDI
BIANCA AGNESE nella sua qualità di presidente del consiglio
direttivo, la quale constata e dichiara che: -----

- la presente assemblea è stata convocata a mezzo di posta
elettronica in data 28 maggio 2026, a norma dell'art. 6 dello
statuto; -----

- la presenza, in proprio o per delega, di n. trentotto soci
ordinari su n. cinquantuno soci ordinari complessivi, anche
mediante collegamento in videoconferenza attraverso la
piattaforma Zoom, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, quali
risultanti dall'elenco che, sottoscritto dalla presidente e da
me notaio, si allega al presente atto alla **lettera A)**; -----

- che sono assenti giustificati i membri del consiglio direttivo
Barbara Nacarova e Marco Rivolta; -----

- sono presenti la presidente del consiglio di direttivo Bianca
Agnese Tresoldi, nella persona della medesima comparente, e i
consiglieri Pietro Palladino, quale Presidente Onorario,
Marinella Patetta, Silvia Perego, Marco Piovella e Debora
Turrici; -----

- non vi è un organo di controllo; -----

- si è accertata dell'identità e della legittimazione dei

Registrato a
Milano - DP II
il 17/06/2026
n. 60836
Serie 1T
€ 245,00

presenti. -----

La presidente, quindi, dichiara validamente costituita la presente assemblea e idonea a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato. -----

La presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e illustra l'opportunità di approvare un nuovo testo di Statuto, che si allega al presente atto alla **lettera B)**, di Regolamento, che si allega al presente atto alla **lettera C)**, e il Codice deontologico di Condotta, che si allega al presente atto alla **lettera D)**. La presidente illustra brevemente il contenuto dei testi, già circolati tra i presenti e a loro noti. -----

Su proposta della presidente e secondo l'accertamento dei voti effettuato dalla medesima, l'assemblea generale degli associati, con dichiarazione espressa di voto favorevole di tutti gli associati ordinari intervenuti aventi diritto di voto all'unanimità -----

----- DELIBERA -----

a) di approvare il nuovo testo di Statuto, già allegato al presente atto alla lettera **B)**; -----

b) di approvare il nuovo testo di Regolamento, già allegato al presente atto alla lettera **C)**; -----

c) di approvare il nuovo testo di Codice di condotta, già allegato al presente atto alla lettera **D)**. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, la presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e dieci minuti primi. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore quindici e trentacinque minuti primi, omessa la lettura di quanto allegato per espressa volontà della comparente. -----

Questo atto consta di uno foglio scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su quattro pagine fino a qui. -----

F.to Bianca Agnese Tresoldi -----

F.to Marco Reschigna -----

ELENCO ASSOCIATI ORDINARI APIL - ASSEMBLEA GENERALE 16 GIUGNO 2026

cognome	nome	In proprio/delega a	presenza/videoconf.
Acciario	Jacopo	delega M.PATETTA	
Albertin	Giovanni Antonio	in proprio	presenza
Antico	Susanna	in proprio	presenza
Arcesilai	Giordana	delega B.TESOLAI	
Balan	George	in proprio	presenza
Batani	Paolino		
Bellman	Alexander Maria		
Berno	Sergio		
Bressan	Ivano	in proprio	presenza
Busolini	Anna		
Cannata	Filippo		
Castiglioni	Piero Maria		
Cosentino	Simona	in proprio	videoconf.
Dall'Osso	Stefano		
Driscaldi	Gianni	delega B.TRESOLAI	
Ferrara	Cinzia	in proprio	videoconf.
Frascarolo	Marco	in proprio	videoconf.
Giacchino	Chiara		
Golinelli	Lorenza	in proprio	videoconf.
Grimaldi	Sergio		
Iarussi	Massimo	in proprio	videoconf.
Ingrosso	Andrea		
Lampis	Luana		
Lucifora	Federica		
Marcolli	Eugenia Maria		
Marconi	Lorella	in proprio	presenza
Mazza	Andrea Ambrogio	delega M.PIOVELLA	
Megna	Pantaleone	in proprio	videoconf.
Miglioli	Marco	delega M.PIOVELLA	
Nacarova	Barbora	delega S.PEREGO	
Pagliai	Mattia Filippo	in proprio	videoconf.
Palladino	Pietro	in proprio	presenza
Pasetti Bombardella	Alberto	in proprio	videoconf.
Patetta	Marinella	in proprio	presenza
Perego	Silvia	in proprio	presenza
Pessotto	Daniele	in proprio	presenza
Petrucchi	Marco	in proprio	presenza
Pica	Lorenzo	in proprio	presenza
Piovela	Marco	in proprio	presenza
Ricci Petitioni	Alberto	in proprio	videoconf.
Rivolta	Marco Franco	delega B.TRESOLAI	
Rossi	Nicoletta Anita		
Rossi	Giacomo	in proprio	presenza
Runci	Carola		
Sbrogio	Elisa	in proprio	videoconf.
Schiefele	Daniel		

Schintu	Michele	in proprio	videoconf.
Stignani	Marco	in proprio	videoconf.
Storaro	Francesca	in proprio	videoconf.
Todeschini	Cinzia	in proprio	presenza
Tresoldi	Bianca	in proprio	presenza
Turrici	Debora	in proprio	presenza
Urbano	Paola	in proprio	videoconf.
Valent	Claudio	in proprio	presenza

Bianca Ignese Casoldi

Marco Reschiera



STATUTO

APIL – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'ILLUMINAZIONE

ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 16 giugno 2026

Il presente Statuto, in versione aggiornata, sostituisce integralmente il precedente ed è stato approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 16 giugno 2026.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

L'Associazione è denominata «Associazione Professionisti dell'Illuminazione», abbreviata «APIL», ed è iscritta nell'Elenco delle professioni non organizzate in ordini o collegi tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

L'Associazione ha sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 65, presso FederlegnoArredo.

In conformità all'art. 5, comma 2, lett. c), della Legge 4/2013, l'Associazione è presente sul territorio nazionale in almeno tre Regioni, attraverso sedi o referenti i cui recapiti sono pubblicati sul sito web associativo.

L'Associazione può aderire, aggregarsi o collaborare con organizzazioni nazionali o internazionali che perseguano finalità coerenti con i suoi fini istituzionali.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere variata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 2 – Oggetto e attività professionali

L'Associazione ha per oggetto la rappresentanza, la valorizzazione e la qualificazione della professione di progettista illuminotecnico, denominato anche della luce (lighting designer), consistente nell'attività volta alla prestazione di servizi e opere abitualmente e prevalentemente esercitata mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 4/2013.

La progettazione illuminotecnica è da intendersi quale attività professionale autonoma e multidisciplinare, quale compendio tra arte, scienza, tecnica e cultura del progetto, finalizzata alla definizione della luce artificiale e naturale negli ambienti e negli spazi destinati all'uomo, in ambito interno ed esterno, pubblico e privato.

Il progettista illuminotecnico opera attraverso attività di analisi, studio, consulenza, ideazione, progettazione, sviluppo, coordinamento, verifica e controllo delle soluzioni illuminotecniche e degli effetti luminosi, nei diversi livelli di approfondimento progettuale e nei differenti ambiti applicativi dell'illuminazione.

L'attività del progettista illuminotecnico comprende gli aspetti qualitativi, percettivi, estetici, funzionali, tecnici, normativi, energetici, ambientali e culturali della luce e non si esaurisce nelle sole verifiche tecniche o prestazionali degli impianti di illuminazione.

La professione di progettista della luce si sostanzia nelle seguenti attività:

- a) progettazione illuminotecnica di spazi interni ed esterni, pubblici e privati, mediante l'elaborazione di concept, studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e progetti sviluppati a diversi livelli di approfondimento, relativi all'illuminazione artificiale e naturale;
- b) analisi e studio delle esigenze illuminotecniche in funzione della

Marco Pizzelli

Diana Agnese Caschi

destinazione d'uso degli spazi, delle necessità funzionali, della percezione visiva, del comfort visivo, del benessere delle persone, della sostenibilità ambientale e del contenimento dell'inquinamento luminoso;

c) consulenza specialistica in materia di illuminazione a supporto di progettisti, imprese, enti pubblici e privati;

d) direzione artistica e supervisione dei progetti di illuminazione durante le fasi di realizzazione e installazione, comprese le attività di verifica in opera, messa a punto, collaudo e messa in servizio;

e) attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo della luce e delle tecnologie illuminotecniche;

f) elaborazione di studi di illuminazione urbana, piani della luce, analisi dell'impatto luminoso e valutazioni di sostenibilità energetica e ambientale;

g) attività formativa, didattica e divulgativa in materia di progettazione della luce e uso consapevole dell'illuminazione.

Sono espressamente escluse dall'oggetto dell'Associazione:

a) le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, quali le progettazioni che comportino calcoli strutturali, impiantistici elettrici complessi, verifiche di sicurezza degli impianti o altre attività riservate a ingegneri, architetti o periti industriali iscritti nei rispettivi albi, salvo che il lighting designer sia anche iscritto ai relativi albi e operi nei limiti delle rispettive competenze;

b) le professioni sanitarie e le relative attività tipiche o riservate;

c) le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Ove il progettista della luce non sia iscritto ai relativi albi professionali, deve avvalersi della collaborazione di professionisti abilitati per gli aspetti tecnico-impiantistici riservati per legge.

Articolo 3 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apolitica e indipendente. È costituita su base volontaria, senza vincoli di rappresentanza esclusiva, e opera con lo scopo di valorizzare le competenze dei propri associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche e tutelare gli utenti, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L'Associazione promuove inoltre la diffusione della cultura della luce e della qualità illuminotecnica attraverso attività di studio, ricerca, formazione, aggiornamento professionale, divulgazione, rappresentanza istituzionale e collaborazione con enti, associazioni, università, organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Nello, specifico, persegue le seguenti finalità, in conformità all'art. 2, comma 1, della Legge 4/2013:

a) dare piena riconoscibilità alla libera professione nel campo della progettazione della luce, a livello nazionale e internazionale;

b) valorizzare le competenze degli associati attraverso la promozione della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale continuo e obbligatorio;

c) garantire il rispetto delle regole deontologiche da parte degli associati mediante l'adozione e l'applicazione del Codice Deontologico e di Condotta;

d) agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, attraverso la trasparenza degli standard qualitativi e l'attivazione di garanzie a tutela dell'utenza;

e) diffondere il concetto che la luce deve essere progettata nell'indipendenza delle scelte e per rispondere a un'esigenza di migliore qualità del vivere, tenendo conto della conservazione, della biodiversità e della sostenibilità ambientale;

f) promuovere e qualificare l'attività professionale rappresentata attraverso iniziative culturali, convegni, pubblicazioni, eventi formativi, partecipazione a fiere e congressi, collaborazioni con enti, associazioni e aziende del settore;

g) divulgare le informazioni e le conoscenze connesse all'attività professionale della progettazione della luce;

h) rappresentare le istanze comuni degli associati presso le sedi politiche e istituzionali, nazionali e internazionali;

i) favorire lo scambio di informazioni e la discussione dei problemi di interesse fra gli associati;

j) sostenere i giovani professionisti nel loro percorso di crescita professionale;

k) tutelare gli interessi professionali degli associati nel rispetto della normativa sulla concorrenza.

L'Associazione può collaborare e partecipare ai processi di elaborazione, aggiornamento e sviluppo di norme tecniche, criteri, linee guida e standard relativi all'attività rappresentata, anche attraverso il confronto con istituzioni, enti pubblici, organismi di normazione e tavoli tecnici nazionali e internazionali.

Articolo 4 – Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli introiti dell'Associazione derivanti dalle quote associative e da altre attività sono destinati esclusivamente al conseguimento degli scopi statuari e alla copertura dei costi necessari per l'espletamento dei servizi coerenti con le finalità associative.

È consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l'espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell'Associazione.

Articolo 5 – Adozione di regolamenti e codici

L'Associazione adotta:

a) il Regolamento Professionale, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che disciplina le procedure interne, le modalità operative, i criteri di ammissione, permanenza e recesso dei soci, le procedure di aggiornamento professionale, il sistema sanzionatorio e ogni altro aspetto organizzativo e funzionale non regolato dal presente Statuto;

b) il Codice Deontologico e di Condotta, ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che definisce il comportamento dei professionisti iscritti e i principi deontologici nell'esercizio dell'attività professionale;

c) il Codice Etico Confindustria e la Carta dei valori Confindustria, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative.

Il Regolamento Professionale e il Codice Deontologico e di Condotta, adottati con atti separati, costituiscono parte integrante del presente Statuto e sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

Mario Gallucci

Diana Agnese Gualoni

TITOLO II – ASSOCIATI

Articolo 6 – Categorie di associati

Possono associarsi ad APIL coloro i quali, per curriculum professionale, per attività accademica, per ricerche svolte, per pubblicazioni scientifiche prodotte o per il particolare corso di studi seguito, offrono sufficienti garanzie di professionalità nell'ambito in cui l'Associazione persegue il proprio scopo.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a) **Soci Professionisti** – professionisti con esperienza documentata nella progettazione della luce che possiedono i requisiti di cui all'art. 7;

b) **Soci Professionisti Under 40** – professionisti con esperienza documentata nella progettazione della luce, di età inferiore ai 40 anni, che possiedono i requisiti di cui all'art. 7;

c) **Soci Professionisti Collaboratori alla Progettazione** – professionisti che collaborano ai progetti di illuminazione senza titolarità degli stessi, quali freelance o dipendenti di studi o società professionali, che possiedono i requisiti di cui all'art. 7;

d) **Sostenitori** – persone fisiche che, pur non esercitando la professione di lighting designer, sono interessate a promuovere la cultura della luce, quali ricercatori, giornalisti, fotografi, accademici, divulgatori tecnici e culturali;

e) **Sostenitori Tecnici** – persone fisiche che operano nella filiera tecnica e produttiva della luce, inclusi progettisti e tecnici, dipendenti o freelance, che svolgono la propria attività all'interno di realtà commerciali o produttive del settore illuminotecnico;

f) **Studenti** - persone iscritte a percorsi di istruzione o formazione attinente agli ambiti di interesse dell'Associazione.

g) **Soci Onorari** – personalità cui il Consiglio Direttivo conferisce tale titolo in riconoscimento di particolari meriti professionali o del contributo significativo alla vita associativa o alla diffusione della cultura della luce.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale ed elettorato attivo e passivo esclusivamente i Soci Professionisti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, regolarmente iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

I Soci di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 partecipano alla vita associativa senza diritto di voto né eleggibilità alle cariche sociali.

L'associato Studente perde tale qualifica al termine del percorso di studio e potrà accedere ad altra categoria prevista dallo Statuto, ove ne abbia i requisiti. Il titolo di Socio Onorario ha valore esclusivamente onorifico. I Soci Onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche istituzionali e non rientrano nella categoria dei Soci Professionisti.

I Soci Professionisti di cui alle lettere a) b, c) esercitano la professione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 4/2013, in forma individuale, associativa, societaria, come lavoratore dipendente o come freelance all'interno di uno studio o struttura professionale, anche senza titolarità dei progetti.

Articolo 7 – Requisiti per l'ammissione quali Soci Professionisti

Per l'ammissione alle categorie di Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), sono richiesti i seguenti requisiti alternativi:

a) possesso di un titolo di studio universitario o post-universitario (laurea triennale, magistrale, master, dottorato) in discipline attinenti alla progettazione della luce, quali a titolo esemplificativo: disegno industriale, architettura, ingegneria, urbanistica, architettura del paesaggio;

b) possesso di laurea in discipline diverse da quelle di cui alla lettera a), ma conseguimento di un master in progettazione della luce presso enti formativi riconosciuti, e esperienza continuativa nel campo della progettazione della luce di almeno tre anni comprovata mediante curriculum, portfolio progetti, referenze professionali;

c) possesso di diploma terziario extra-universitario in discipline attinenti alla luce o all'architettura, e esperienza di lavoro continuativa nel campo della progettazione della luce di almeno cinque anni comprovata mediante curriculum, portfolio progetti, referenze professionali;

d) comprovata idoneità: in deroga ai requisiti di cui alle lettere precedenti, possono essere ammessi quali Soci Professionisti coloro che, pur non possedendo i titoli di studio sopra indicati, mostrino comprovata idoneità in base a pluriennale esperienza professionale qualificata nel settore, portfolio di progetti significativi, pubblicazioni scientifiche o divulgative, riconoscimenti professionali nazionali o internazionali, attività didattica o di ricerca nel campo della luce.

Per l'ammissione alla categoria di Soci Professionisti Under 40 si richiedono i requisiti di cui al comma 1, con il requisito aggiuntivo di avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda.

Oltre ai requisiti di cui al comma 1, per l'ammissione a Socio Professionista è necessario:

a) non avere riportato condanne penali definitive per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione o che siano comunque incompatibili con l'esercizio dell'attività professionale;

b) impegnarsi a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Professionale, il Codice Deontologico e di Condotta e tutte le deliberazioni degli organi sociali;

c) impegnarsi a seguire percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale permanente secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e verificate dalla Commissione tecnico-scientifica.

La procedura di ammissione, la documentazione richiesta e i criteri di valutazione sono disciplinati dal Regolamento Professionale.

Articolo 8 – Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a:

a) partecipare all'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto;

b) usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, ivi compresi formazione, aggiornamento, consulenza, networking professionale;

c) accedere agli atti e ai documenti dell'Associazione, nel rispetto delle norme sulla privacy;

d) essere informati sull'attività dell'Associazione;

e) presentare proposte e iniziative agli organi sociali.

I Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), hanno inoltre diritto a:

a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto (elettorato attivo);

b) essere eletti negli organi sociali (elettorato passivo);

c) utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento Professionale e dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Doveri degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a:

Mario Falla

Giuseppe Casoli

Bianca

- a) rispettare il presente Statuto, il Regolamento Professionale, il Codice Deontologico e di Condotta e tutte le deliberazioni degli organi sociali;
- b) pagare puntualmente la quota associativa annuale e ogni altro contributo deliberato dall'Assemblea;
- c) tenere una condotta personale e professionale conforme ai principi etici e deontologici dell'Associazione.

I Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), sono inoltre tenuti a:

- a) seguire percorsi di formazione e aggiornamento professionale continuo e permanente secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e verificate dalla Commissione tecnico-scientifica;
- b) consentire le verifiche della Commissione tecnico-scientifica sull'effettivo assolvimento degli obblighi di aggiornamento;
- c) svolgere l'attività professionale nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, competenza, diligenza, correttezza, buona fede, trasparenza, lealtà e tutela dell'utente;
- d) segnalare al Consiglio Direttivo o all'Organo Disciplinare Indipendente eventuali condotte non deontologiche di altri associati.

Il mantenimento dei requisiti di aggiornamento professionale costituisce condizione per la permanenza nella categoria di Socio Professionista e per il rilascio e la conservazione dell'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi.

Articolo 10 – Quote associative

Gli associati versano quote annuali stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'importo della quota può essere differenziato per categorie di associati.

Le quote associative non sono trasferibili, eccetto per causa di morte, e non possono in alcun modo essere restituite, salvo quanto previsto dalla legge. La quota è destinata al conseguimento degli scopi statutari.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno. Qualora l'adesione avvenga in corso d'anno, la stessa decorre dalla data di ammissione fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

L'ammontare delle quote per ciascuna categoria e le modalità di versamento sono pubblicati sul sito web associativo e disciplinati dal Regolamento Professionale.

Articolo 11 – Recesso, esclusione e decadenza

Il rapporto associativo cessa per:

- a) Recesso volontario: la comunicazione di recesso deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o PEC almeno tre mesi prima del termine di ciascun esercizio finanziario. Il recesso ha effetto dalla fine dell'anno sociale in corso se comunicato almeno tre mesi prima, altrimenti dalla fine dell'anno sociale successivo.
- b) Esclusione: il socio può essere escluso nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'art. 7;
 - b) gravi o ripetute violazioni del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) comportamenti che rechino danno all'Associazione, agli associati o all'immagine della categoria;
 - e) condanna penale definitiva con reati incompatibili con l'esercizio della

professione;

f) violazione grave o reiterata dell'obbligo di formazione continua permanente accertata dalla Commissione Tecnico-Scientifica

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Organo Disciplinare Indipendente, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato, che deve essere convocato almeno quindici giorni prima con l'indicazione dei fatti contestati.

Avverso la delibera di esclusione il socio può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva con le maggioranze previste per le deliberazioni straordinarie.

Il provvedimento di esclusione non dà diritto alcuno al rimborso del contributo associativo. Chi è stato escluso o recede dall'Associazione resta tenuto al pagamento del contributo per l'anno solare in corso.

c) Decadenza per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Presidente Onorario;
- f) la Segreteria Generale;
- g) l'Organo Disciplinare Indipendente;
- h) la Commissione tecnico-scientifica.

Le cariche associative non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare che le spese sostenute da chi è incaricato di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

CAPO I – ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 13 – Composizione e competenze

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale tutti gli associati, ma solo i Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge, con cadenza triennale, i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo
- c) elegge i componenti dell'Organo Disciplinare Indipendente;
- d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- e) approva il programma annuale delle attività;
- f) delibera l'ammontare delle quote associative;
- g) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione;
- h) approva gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera sui ricorsi avverso provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione;

Marco Fecellera

Bianca Agnese Cecchi

j) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto e non riservato all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche del presente Statuto;
- b) approvazione e modifiche del Regolamento Professionale e del Codice Deontologico e di Condotta;
- c) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- d) fusione con altre associazioni;
- e) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- a) almeno una volta all'anno, entro [TERMINE] dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- b) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- c) quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo PEC o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a otto giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono essere trattati solo gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 15 – Quorum e deliberazioni

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Presidente Onorario.

Ciascun Socio Professionista avente diritto di voto dispone di un voto. Ciascun Socio Professionista può farsi rappresentare da un altro Socio Professionista mediante delega scritta, fino a un massimo di cinque deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei Soci Professionisti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con

la presenza o rappresentanza di almeno due terzi dei Soci Professionisti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno. Le modifiche dello Statuto, del Regolamento Professionale e del Codice Deontologico e di Condotta sono deliberate con il voto favorevole di oltre la metà dei Soci Professionisti aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea viene redatto verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione e consultabile dai soci.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 – Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c).

Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi (36 mesi), sono rieleggibili e restano in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Articolo 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- b) delibera sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) designa il Segretario Generale e il Tesoriere anche fra persone estranee al Consiglio;
- d) predispone i regolamenti e le norme applicative da sottoporre all'Assemblea;
- e) predispone il bilancio consuntivo e preventivo e il programma annuale;
- f) delibera sugli investimenti patrimoniali e sull'accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni;
- g) determina le modalità di aggiornamento professionale e di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi;
- h) istituisce la Commissione tecnico-scientifica e ne nomina i componenti;
- i) delibera sull'istituzione di sedi secondarie e articolazioni territoriali;
- j) stipula contratti e convenzioni;
- k) attiva e supervisiona lo Sportello di riferimento per il cittadino consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-ter del Codice del Consumo;
- l) approva il modello di Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi, nel rispetto dell'art. 7 della Legge 4/2013 e delle Linee Guida MIMIT;
- m) cura i rapporti con enti pubblici, istituzioni e altre associazioni professionali;
- n) nomina commissioni tematiche e operative per l'organizzazione e miglior realizzazione dei fini statutari;
- o) ha, in generale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria

Monsieur

Diana Agnese Tasselli

dell'Associazione

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno quattro componenti.

L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Consigliere e al Presidente Onorario mediante Posta Elettronica Certificata mediante posta elettronica, ove sia stato autorizzato l'utilizzo di tale mezzo, almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di collegialità.

Le deliberazioni sono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

CAPO III – PRESIDENTE

Articolo 19 – Nomina e competenze

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c). Dura in carica un triennio e può essere rieletto solo per un ulteriore triennio consecutivo.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) firma gli atti e i contratti dell'Associazione;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- e) vigila sul regolare funzionamento dell'Associazione;
- f) coordina l'attività degli organi sociali;
- g) cura i rapporti istituzionali dell'Associazione e la rappresenta presso enti, federazioni, associazioni e organismi nazionali e internazionali, nel rispetto delle deliberazioni degli organi associativi.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

CAPO IV – VICEPRESIDENTE, PRESIDENTE ONORARIO E SEGRETERIA GENERALE

Articolo 20 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione successiva alla nomina. Affianca il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21 – Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo può conferire al Presidente uscente il titolo di Presidente Onorario quale riconoscimento del contributo apportato all'Associazione. Il Presidente Onorario svolge funzioni consultive e di continuità istituzionale, senza poteri gestionali né diritto al voto negli organi deliberativi. Il Presidente Onorario, ove nominato, rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Segreteria Generale

Lo svolgimento della normale attività dell'Associazione è demandato alla Segreteria Generale, coordinata dal Segretario Generale, designato dal Consiglio Direttivo anche fra persone estranee al Consiglio.

Il Segretario Generale opera sotto la guida del Consiglio Direttivo.

Alla Segreteria Generale competono tutte le mansioni organizzative e amministrative, comprese le relazioni con gli associati e i terzi, la tenuta del registro dei soci, la gestione delle comunicazioni, l'organizzazione delle attività associative.

CAPO V – ORGANO DISCIPLINARE INDIPENDENTE

Articolo 23 – Composizione e nomina

L'Associazione istituisce un Organo Disciplinare Indipendente (ODI), con il compito di vigilare sul rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta e delle norme associative da parte dei soci, in conformità all'art. 2, comma 3, della Legge 4/2013 e all'art. 27-bis, comma 1, del Codice del Consumo.

L'ODI è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea, scelti tra persone che non ricoprano cariche esecutive nell'Associazione durante il loro mandato e che possiedano adeguata esperienza professionale, giuridica o deontologica.

I membri restano in carica tre anni e possono essere rinnovati solo dopo un intervallo di almeno un mandato. La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente e Presidente Onorario.

L'ODI elegge al proprio interno un Presidente e agisce con piena autonomia e indipendenza dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Articolo 24 – Competenze

L'ODI:

- a) vigila sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento Professionale e del Codice Deontologico e di Condotta;
- b) istruisce i procedimenti disciplinari a carico degli associati;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Professionale;
- d) esamina i reclami degli utenti pervenuti tramite lo Sportello;
- e) propone al Consiglio Direttivo l'esclusione degli associati nei casi di violazioni gravi o reiterate.

Il procedimento disciplinare, le sanzioni e i rimedi sono disciplinati dal Regolamento Professionale.

CAPO VI – COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Articolo 25 – Composizione e nomina

L'Associazione si dota di una Commissione tecnico-scientifica (CTS), con funzioni di indirizzo, sviluppo e verifica delle attività formative e dell'aggiornamento professionale dei Soci Professionisti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), della Legge 4/2013.

La CTS è composta da un numero di membri compreso tra cinque e nove, nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti di comprovata competenza tecnica e scientifica nelle materie attinenti alla progettazione della luce, all'illuminotecnica, all'architettura, all'ingegneria, al design e alle discipline affini. Almeno due terzi dei componenti devono essere Soci Professionisti APIL.

I componenti durano in carica tre anni, sono rinnovabili ed eleggono al proprio interno un Coordinatore. La carica di componente della CTS è incompatibile con quella di componente dell'ODI.

Articolo 26 – Competenze

La CTS:

- a) definisce i programmi di formazione continua e aggiornamento

Marco Bellucci

Giuseppe Tasselli

Bianca

- professionale dei Soci Professionisti;
- b) definisce il sistema di crediti formativi professionali (CFP);
 - c) soprintende all'organizzazione di corsi, convegni, seminari e altre attività formative;
 - d) verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi;
 - e) valuta l'idoneità dei percorsi formativi svolti presso enti esterni;
 - f) rilascia attestati di partecipazione delle attività formative organizzate dall'Associazione;
 - g) segnala all'ODI i casi di violazione grave o reiterata dell'obbligo di formazione continua.

Le modalità operative della CTS, i criteri di determinazione dei crediti formativi e le procedure di verifica sono definiti dal Regolamento Professionale.

L'obbligo di formazione continua costituisce condizione per il mantenimento della qualifica di Socio Professionista e per il rilascio e la conservazione dell'Attestazione.

TITOLO IV – CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

Articolo 27 – Adozione e contenuti

L'Associazione adotta un Codice Deontologico e di Condotta, ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo, che definisce il comportamento degli associati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il Codice è approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la CTS per gli aspetti di competenza, ed è pubblicato sul sito web in lingua italiana.

Il Codice disciplina in particolare: i principi deontologici fondamentali, i doveri verso utenti, committenti, colleghi e Associazione, le norme in materia di pubblicità e comunicazione professionale, la gestione dei conflitti di interesse, la tutela dei dati personali e della riservatezza, gli obblighi informativi verso l'utenza, le incompatibilità, le sanzioni disciplinari graduate. Ogni associato è tenuto al rispetto del Codice. La violazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento Professionale.

Dell'esistenza del Codice, dei suoi contenuti e della propria adesione, gli associati devono preventivamente informare i consumatori, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del Codice del Consumo.

TITOLO V – ATTESTAZIONE DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 28 – Contenuto e limiti dell'Attestazione

L'Associazione può rilasciare ai propri Soci Professionisti, in conformità agli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013, un'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati.

L'Attestazione è rilasciata dal Consiglio Direttivo ai Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), in regola con tutti i doveri di cui all'art. 9 e con l'aggiornamento professionale verificato dalla CTS.

L'Attestazione attesta esclusivamente:

- a) la regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
- b) i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
- c) gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione;
- d) le garanzie fornite dall'Associazione all'utenza, tra cui l'attivazione dello

Sportello per il cittadino consumatore;

e) l'eventuale possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale;

f) l'eventuale possesso di certificazione di conformità a norma tecnica UNI rilasciata da organismo accreditato ACCREDIA.

Limiti dell'Attestazione:

a) non può essere assimilata ad accreditamento o riconoscimento professionale, né a qualifica professionale o certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. 13/2013;

b) non costituisce certificazione di qualità della professione;

c) ha natura volontaria e non obbligatoria e non costituisce titolo abilitativo, riconoscimento legale o accreditamento della professione rappresentata;

d) non costituisce qualificazione superiore rispetto a quella del Socio Professionista che non la possiede

Il modello di Attestazione è approvato dal Consiglio Direttivo in conformità al fac-simile pubblicato sul sito MIMIT e pubblicato sul sito web associativo.

Articolo 29 – Validità, rinnovo e revoca

L'Attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 4/2013, ed è rinnovata in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti e dell'assolvimento degli obblighi formativi. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

L'Attestazione decade automaticamente in caso di recesso, esclusione o sospensione dalla categoria di Socio Professionista.

Il Consiglio Direttivo può revocare l'Attestazione in caso di accertata violazione degli standard qualitativi dichiarati o di violazioni del Codice Deontologico, su segnalazione dell'ODI.

Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione.

Le modalità procedurali per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo sono disciplinate dal Regolamento Professionale.

TITOLO VI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Articolo 30 – Sito web e obblighi informativi

L'Associazione mantiene un sito web istituzionale costantemente aggiornato, sul quale pubblica in modo chiaro, completo, veritiero e facilmente accessibile gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 4/2013.

Il sito web contiene almeno:

a) atto costitutivo e statuto, con estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o con atto pubblico;

b) Regolamento Professionale;

c) precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli iscritti, con specifica indicazione delle attività escluse;

d) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali, con organigramma;

e) requisiti per la partecipazione all'Associazione per ciascuna categoria, con indicazione dei titoli di studio, dell'obbligo di aggiornamento professionale e della quota associativa;

f) Codice Deontologico e di Condotta, con indicazione delle sanzioni e

Mario Pizzelli

Piaanca Agnola

dell'ODI preposto;

g) elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;

h) sedi dell'Associazione sul territorio nazionale in almeno tre Regioni, o in alternativa Comune di residenza, nome, cognome, e-mail e recapito telefonico di referenti persone fisiche affiliate;

i) composizione e funzioni della CTS;

j) Sportello per il cittadino consumatore con indicazione dei recapiti e delle modalità di accesso;

k) modello di Attestazione;

l) garanzie attivate a tutela dell'utenza;

m) eventuale possesso di certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.

Le informazioni di cui al comma 2 sono raggiungibili dai menù presenti nella homepage.

L'Associazione non può affermare che l'iscrizione comporti il riconoscimento della professione. Non utilizza termini che evocano funzioni e compiti delle professioni organizzate in ordini e collegi, quali «albo» o «registro professionale», salvo l'uso del termine «registro» accompagnato dall'acronimo APIL per indicare il registro interno degli associati.

Articolo 31 – Sportello per il cittadino consumatore

L'Associazione attiva uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-ter del Codice del Consumo.

Lo Sportello consente a chiunque di:

a) verificare l'iscrizione e la regolarità della posizione associativa dei Soci Professionisti;

b) ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti dall'Associazione ai propri iscritti;

c) presentare reclami in caso di contenzioso con i singoli professionisti iscritti;

d) ricevere assistenza nell'accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, anche ai fini dell'art. 27 del Codice del Consumo.

I recapiti e le modalità operative dello Sportello sono pubblicati sul sito web e disciplinati dal Regolamento Professionale.

TITOLO VII – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 32 – Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative annuali;

b) contributi volontari, lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

c) contributi derivanti da servizi e prestazioni rese nell'ambito delle finalità istituzionali;

d) sponsorizzazioni e contributi da soggetti pubblici o privati;

e) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Il patrimonio è impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 33 – Esercizio finanziario e bilancio

Il Consiglio Direttivo predispone, con relazione illustrativa, il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo (comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto economico e relazione illustrativa) e il programma annuale delle attività, sottoponendoli all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Il rendiconto consuntivo è messo a disposizione degli associati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15.

Le modifiche sono registrate presso l'Agenzia delle Entrate o con atto pubblico e notificate al MIMIT ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco. Sono pubblicate sul sito web con gli estremi della registrazione.

Articolo 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Professionisti aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Il patrimonio residuo, dedotti i debiti e le passività, è devoluto, previo parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altre organizzazioni non lucrative con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 36 – Regolamento Professionale

Per l'esecuzione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale il Regolamento Professionale, che disciplina in particolare:

- a) le procedure di ammissione e la documentazione richiesta;
- b) le modalità operative degli organi sociali;
- c) il sistema di formazione, i crediti formativi e la verifica dell'aggiornamento;
- d) il procedimento disciplinare e le sanzioni;
- e) le modalità operative dello Sportello per il cittadino consumatore;
- f) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'Attestazione;
- g) le quote associative e le modalità di versamento;
- h) ogni altro aspetto organizzativo e funzionale non regolato dal presente Statuto.

Il Regolamento Professionale costituisce parte integrante del presente Statuto ed è pubblicato sul sito web.

Articolo 37 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento Professionale e dal Codice Deontologico e di Condotta, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e le norme di legge vigenti.

Articolo 38 – Entrata in vigore

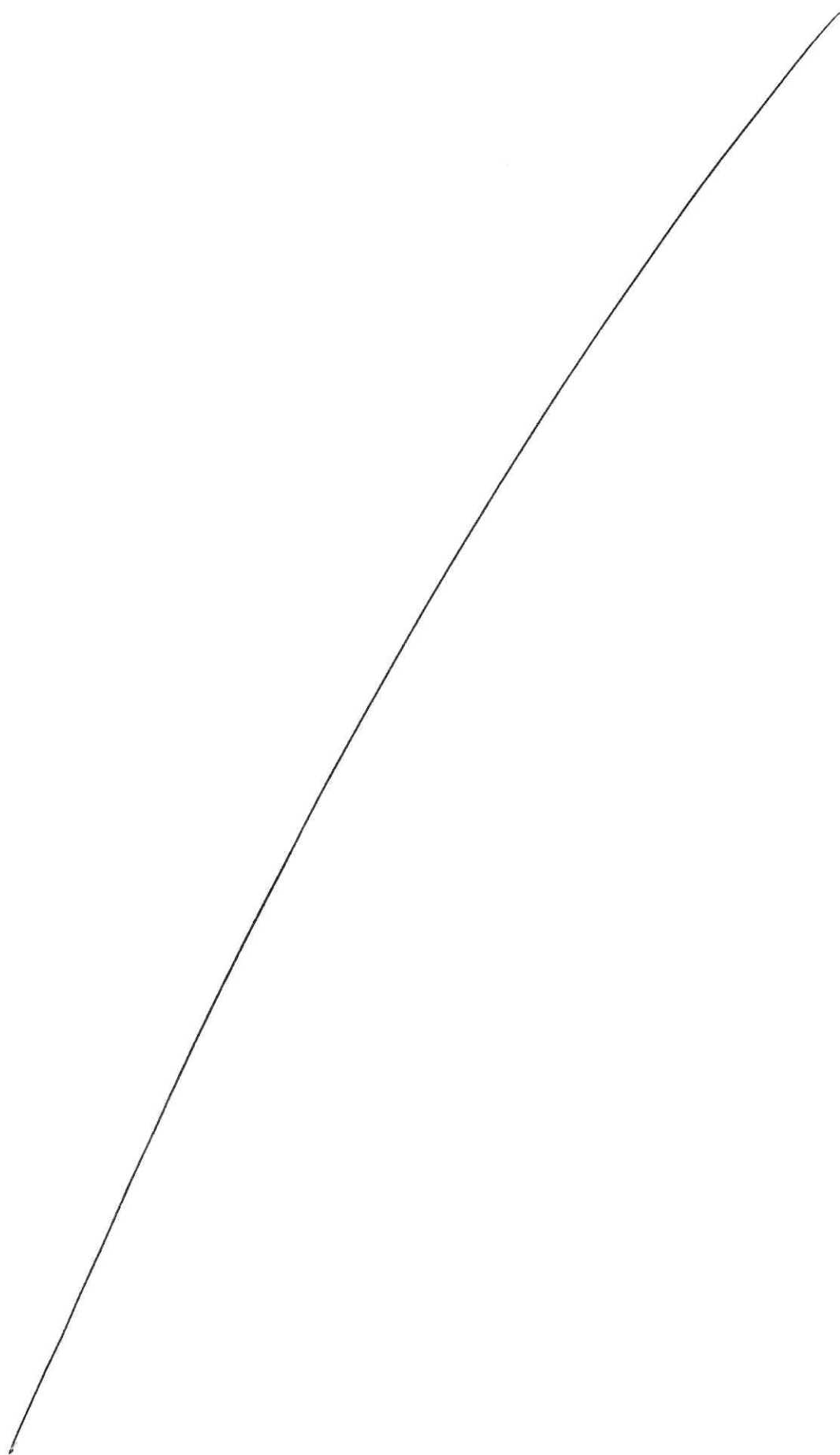
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale e sostituisce ogni precedente versione.

Approvato dall'Assemblea Generale APIL in data 16 giugno 2026

Dianca Agnese Terolli

Marco Bellucci





REGOLAMENTO PROFESSIONALE

APIL – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'ILLUMINAZIONE

ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 16 giugno 2026.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto APIL ai sensi dell'art. 5 dello Statuto stesso ed è pubblicato sul sito web associativo ai fini della piena conoscibilità da parte dell'utenza, in conformità agli artt. 4 e 5 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui alla Circolare Direttoriale del 18 dicembre 2025.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e rinvio allo Statuto

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Associazione non regolati dallo Statuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta e della normativa vigente in materia di professioni non organizzate, con particolare riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e alle Linee Guida MIMIT.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) **Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi:** il documento rilasciato da APIL ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013, sotto la responsabilità del legale rappresentante;
- b) **Registro degli iscritti:** l'elenco, aggiornato annualmente, di tutti gli associati APIL, distinti per categoria, pubblicato sul sito web associativo;
- c) **Commissione tecnico-scientifica (CTS):** l'organo tecnico responsabile della formazione permanente e della verifica dell'aggiornamento professionale;
- d) **Organo Disciplinare Indipendente (ODI):** l'organo autonomo e indipendente cui è affidata la vigilanza sulla condotta professionale e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- e) **Sportello di riferimento per il cittadino consumatore:** il punto di contatto attivato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-ter del Codice del Consumo;
- f) **Credito Formativo Professionale (CFP):** l'unità di misura dell'attività di aggiornamento professionale.

Articolo 3 – Principi generali

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, veridicità, imparzialità, indipendenza, democraticità e parità di trattamento.

L'Associazione non rilascia alcuna forma di accreditamento, riconoscimento professionale, qualifica professionale o certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. 13/2013. L'Attestazione ha natura esclusivamente volontaria e non costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

TITOLO II – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 4 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo mediante l'apposito modulo pubblicato sul sito web associativo, corredata da:

- a) curriculum professionale dettagliato;
- b) portfolio progetti (per i Soci Professionisti);
- c) titoli di studio e certificazioni;

Mario Beccarello

Carlo Casoli
Dianca Infante

- d) documento di identità in corso di validità;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assenza di condanne penali definitive incompatibili con l'esercizio della professione;
- f) dichiarazione di impegno al rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e del Codice Deontologico e di Condotta;
- g) dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale continuo;
- h) ricevuta del versamento della quota associativa annuale.

La documentazione richiesta e i criteri di valutazione sono pubblicati in forma completa e dettagliata sul sito web associativo.

Articolo 5 – Procedura di ammissione

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda completa, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

In caso di rigetto, il provvedimento è motivato e comunicato all'interessato. Avverso il rigetto, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo e ha durata annuale, rinnovabile automaticamente salvo recesso, decadenza o esclusione.

TITOLO III – ATTESTAZIONE DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 6 – Rilascio dell'Attestazione

L'Attestazione è rilasciata dal Consiglio Direttivo, sotto la responsabilità del legale rappresentante, ai Soci Professionisti che:

- a) siano regolarmente iscritti da almeno tre mesi;
- b) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- c) abbiano assolto agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale, come verificato dalla CTS;
- d) non siano destinatari di sanzioni disciplinari che prevedano la sospensione del diritto all'utilizzo dell'Attestazione;
- e) abbiano presentato la documentazione attestante l'eventuale possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Il rilascio avviene entro 30 giorni dalla verifica positiva dei requisiti.

Il modello di Attestazione è approvato dal Consiglio Direttivo in conformità al fac-simile pubblicato sul sito MIMIT. L'Attestazione reca il riferimento ai servizi professionali resi dagli associati e non contiene diciture che evochino certificazioni di qualità della professione o funzioni proprie delle professioni organizzate in ordini o collegi.

L'Attestazione riporta:

- a) gli estremi identificativi dell'Associazione e il riferimento all'iscrizione nell'Elenco MIMIT – Sezione II;
- b) i dati anagrafici e il numero di iscrizione del professionista;
- c) la categoria di appartenenza e la data di iscrizione;
- d) gli standard qualitativi richiesti per l'iscrizione;
- e) le garanzie fornite dall'Associazione all'utenza;
- f) gli estremi dell'eventuale polizza assicurativa;
- g) il periodo di validità.

Articolo 7 – Validità, rinnovo e revoca

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 4/2013, l'Attestazione ha validità pari al periodo

per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione ed è rinnovata in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, subordinatamente:

- a) al versamento della quota associativa;
- b) alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto;
- c) alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale da parte della CTS.

L'Attestazione decade automaticamente in caso di:

- a) recesso o esclusione, decadenza dalla qualità di Socio Professionista;
- b) sospensione dalla categoria di Socio Professionista per violazione degli obblighi di aggiornamento;
- c) sanzione disciplinare di sospensione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può revocare l'Attestazione in caso di accertata violazione degli standard qualitativi dichiarati o di violazioni del Codice Deontologico, su segnalazione dell'ODI.

Articolo 8 – Obblighi del professionista attestato

Il professionista che utilizza l'Attestazione ha l'obbligo di:

- a) informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione;
- b) esibire l'Attestazione su richiesta dell'utenza;
- c) informare l'utenza della possibilità di consultare il Codice deontologico e di condotta dal sito web dell'Associazione della possibilità di rivolgersi allo Sportello per il cittadino consumatore in caso di reclami o controversie;
- d) indicare nelle comunicazioni professionali il riferimento all'iscrizione ad APIL e agli standard qualitativi richiesti;
- d) non utilizzare l'Attestazione in modo ingannevole o tale da indurre l'utenza a ritenerla un accreditamento o riconoscimento professionale;
- e) informare tempestivamente l'Associazione di eventuali variazioni dei requisiti che hanno consentito il rilascio;

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

TITOLO IV – COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE

Articolo 9 – Composizione e funzionamento della CTS

La CTS è composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra:

- a) Soci Professionisti di comprovata esperienza nel settore della progettazione illuminotecnica;
- b) docenti universitari e ricercatori in discipline attinenti alla luce e all'illuminazione;
- c) esperti di chiara fama nel settore illuminotecnico, anche non soci APIL.

Almeno due terzi dei componenti devono essere Soci Professionisti APIL.

I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili. La CTS elegge al proprio interno un Coordinatore, che ne dirige i lavori e riferisce al Consiglio Direttivo.

La carica di componente della CTS è incompatibile con quella di componente dell'ODI.

I verbali delle riunioni e le relazioni annuali sull'attività formativa sono conservati presso la Segreteria Generale e pubblicati in sintesi sul sito web associativo.

Articolo 10 – Funzioni della CTS

La CTS:

- a) definisce i programmi di formazione continua e aggiornamento

Mario Gallucci

Dianca Ignese Tasselli

professionale dei Soci Professionisti, in coerenza con gli standard qualitativi richiesti;

b) definisce il sistema di crediti formativi professionali (CFP) e le soglie minime annuali;

c) soprintende, coordinandosi con la Commissione Eventi, alla organizzazione di corsi, convegni, seminari e altre attività formative, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, ordini professionali e altri soggetti pubblici o privati;

d) verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi mediante sistemi di monitoraggio periodico;

e) valuta l'idoneità dei percorsi formativi svolti dagli associati presso enti esterni;

f) autorizza la Segreteria, previa verifica dei presupposti, al rilascio di attestati di partecipazione alle attività formative organizzate o riconosciute dall'Associazione;

g) propone al Consiglio Direttivo iniziative di studio, ricerca, pubblicazioni e divulgazione scientifica;

h) collabora con enti di formazione, università, istituti di ricerca e istituzioni scientifiche, nazionali e internazionali;

i) segnala all'ODI i casi di violazione grave o reiterata dell'obbligo di formazione continua;

j) predispone e aggiorna il «Manuale della formazione APIL», pubblicato sul sito web associativo.

La formazione e l'aggiornamento organizzati dall'Associazione non devono comportare oneri economici rilevanti per gli associati, in funzione del principio di non lucratività di cui all'art. 5 della Legge 4/2013.

Articolo 11 – Obblighi formativi e sistema di crediti

Ciascun Socio Professionista è tenuto a maturare annualmente un numero minimo di CFP, stabilito dalla CTS in misura non inferiore a [NUMERO] CFP/anno e approvato dal Consiglio Direttivo.

I CFP sono attribuiti per:

a) partecipazione a corsi, seminari e workshop organizzati o riconosciuti da APIL;

b) partecipazione a convegni e congressi di rilevanza nazionale o internazionale nel settore illuminotecnico;

c) attività didattica e di docenza in materia di illuminazione;

d) pubblicazioni scientifiche, tecniche o divulgative nel settore;

e) partecipazione a progetti di ricerca e innovazione;

g) partecipazione ai lavori degli organi tecnici di normazione e tavoli tecnici nazionali e internazionali, di enti pubblici e istituzionali

Le modalità di attribuzione, registrazione e controllo dei CFP sono disciplinate dal Manuale della formazione APIL. L'Associazione garantisce all'associato l'opportunità di aggiornarsi anche presso strutture esterne, la cui idoneità è valutata dalla CTS.

Articolo 12 – Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

La CTS effettua la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi mediante:

a) esame della documentazione trasmessa da ciascun Socio Professionista (attestati di partecipazione, certificazioni, pubblicazioni);

b) controlli a campione su almeno il 30% dei Soci Professionisti, con richiesta

di documentazione integrativa e, ove necessario, colloquio di verifica.

Il Socio Professionista che non abbia maturato il numero minimo di CFP annuali è invitato a integrarli entro il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo, su proposta della CTS:

- a) sospende il diritto all'utilizzo dell'Attestazione;
 - b) nei casi di inadempimento protratto per due annualità consecutive, propone all'ODI l'irrogazione delle sanzioni previste, inclusa l'esclusione.
- Avverso le determinazioni della CTS in materia formativa, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

TITOLO V – ORGANO DISCIPLINARE INDIPENDENTE

Articolo 13 – Composizione e funzionamento dell'ODI

L'ODI è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea, scelti tra persone che non ricoprano cariche esecutive nell'Associazione e che possiedano adeguata esperienza professionale, giuridica o deontologica.

I membri restano in carica tre anni e possono essere rinnovati solo dopo un intervallo di almeno un mandato. L'ODI elegge al proprio interno un Presidente.

La carica di componente dell'ODI è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Presidente Onorario e componente della CTS.

L'ODI agisce con piena autonomia e indipendenza e adotta le proprie decisioni in conformità allo Statuto, al presente Regolamento e al Codice Deontologico e di Condotta.

L'ODI delibera con la maggioranza dei propri componenti.

Articolo 14 – Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è attivato:

- a) d'ufficio dall'ODI, sulla base di elementi di cui sia venuto a conoscenza;
- b) su segnalazione del Consiglio Direttivo o della CTS;
- c) su richiesta di almeno tre Soci Professionisti;
- d) su reclamo circostanziato di un utente o consumatore, pervenuto tramite lo Sportello.

Entro 15 giorni dalla ricezione della notizia, il Presidente dell'ODI iscrive la pratica nel registro dei procedimenti disciplinari e comunica all'interessato l'avvio del procedimento, con l'indicazione:

- a) dei fatti contestati in modo specifico e dettagliato;
- b) delle norme che si assumono violate;
- c) del termine (non inferiore a 15 giorni) per presentare deduzioni e documenti;
- d) della data dell'udienza di discussione.

L'ODI può disporre l'audizione di testimoni e l'acquisizione di documenti.

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dall'iscrizione, con provvedimento motivato che, in caso di accertamento della violazione, determina la sanzione applicabile.

Il provvedimento è comunicato all'interessato, al Consiglio Direttivo e, nei casi di sanzioni che incidono sull'Attestazione, è annotato nel Registro degli iscritti. I provvedimenti dell'ODI sono immediatamente esecutivi, fatta salva la facoltà di ricorso all'Assemblea Generale.

Articolo 15 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili dall'ODI, in ordine crescente di gravità, sono:

- a) **Richiamo scritto:** per violazioni lievi e occasionali dello Statuto, del

Marco Green

Bianca Agnese Cassella

presente Regolamento o del Codice Deontologico e di Condotta, che non abbiano arrecato danno concreto all'utenza o all'immagine dell'Associazione. Consiste in una comunicazione formale con cui l'ODI censura il comportamento e invita al rigoroso rispetto delle norme deontologiche, con l'avvertimento che ulteriori violazioni comporteranno sanzioni più gravi.

b) **Sospensione dall'Associazione da 3 a 12 mesi:** per violazioni gravi o reiterate, con sospensione del diritto di utilizzo dell'Attestazione e del diritto di voto. Durante la sospensione, il socio è tenuto al pagamento della quota associativa.

c) **Proposta di esclusione dall'Associazione:** per violazioni di particolare gravità o per comportamenti che rechino grave danno all'Associazione, agli altri associati, all'immagine della categoria o all'utenza. La proposta è trasmessa al Consiglio Direttivo per la delibera definitiva ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. È applicabile in particolare per:

Articolo 16 – Criteri di graduazione e applicazione

Nella determinazione della sanzione, l'ODI valuta:

- a) la gravità oggettiva della violazione;
- b) l'elemento soggettivo (dolo o colpa);
- c) l'entità del danno arrecato all'utenza, all'Associazione o all'immagine della categoria;
- d) il comportamento complessivo dell'associato;
- e) le eventuali recidive;
- f) la condotta successiva alla violazione (ravvedimento operoso, riparazione del danno).

Costituisce circostanza aggravante la violazione dell'obbligo di formazione continua permanente, accertata dalla CTS.

L'ODI può, in alternativa all'irrogazione immediata della sanzione, formulare un invito alla regolarizzazione, fissando un termine perentorio, decorso il quale si procede all'irrogazione della sanzione.

Le sanzioni sono irrogate dall'ODI con provvedimento motivato.

Articolo 17 – Pubblicità delle sanzioni

L'Associazione dà pubblicità delle sanzioni che comportano la sospensione o l'esclusione mediante i propri canali di comunicazione (sito web, comunicazioni agli associati), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicità delle sanzioni costituisce garanzia per l'utenza e per il mercato e risponde al principio di trasparenza.

Articolo 18 – Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari

Avverso i provvedimenti dell'ODI che irrogano la sanzione della sospensione o propongono l'esclusione, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il ricorso è presentato alla Segreteria Generale, che lo trasmette all'ODI e al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale decide sul ricorso nella prima riunione utile, con le maggioranze previste dallo Statuto per le deliberazioni straordinarie, previo contraddittorio con l'interessato. La decisione dell'Assemblea è definitiva e inappellabile.

TITOLO VI – SPORTELLLO PER IL CITTADINO CONSUMATORE

Articolo 19 – Istituzione e finalità

L'Associazione attiva lo Sportello di riferimento per il cittadino consumatore,

ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-ter del Codice del Consumo.

Lo Sportello è il punto di contatto al quale l'utenza può rivolgersi per:

- a) ottenere informazioni relative all'attività professionale di progettista della luce;
- b) conoscere gli standard qualitativi richiesti da APIL ai propri iscritti;
- c) verificare la regolare iscrizione di un professionista all'Associazione;
- d) consultare il Codice Deontologico e di Condotta;
- e) presentare reclami in merito alla condotta professionale degli associati;
- f) ottenere assistenza in caso di contenzioso con i singoli professionisti iscritti.

Lo Sportello opera nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e riservatezza.

Articolo 20 – Modalità di accesso e funzionamento

- Lo Sportello è accessibile attraverso:

- a) indirizzo e-mail dedicato: [●];
- b) recapito telefonico dedicato;
- c) modulo online disponibile sul sito web associativo.

I recapiti e le modalità di accesso sono pubblicati in forma chiaramente visibile nella homepage e nella sezione dedicata del sito web.

Lo Sportello è gestito dalla Segreteria Generale, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, che nomina un responsabile dedicato.

I reclami pervenuti allo Sportello sono:

- a) registrati in ordine cronologico in apposito registro;
- b) esaminati entro 15 giorni dal ricevimento;
- c) trasmessi, se relativi a violazioni del Codice Deontologico, all'ODI per i seguiti di competenza;
- d) comunicati all'esito all'utente che li ha presentati.

TITOLO VII – QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 21 – Determinazione e pubblicità

Le quote associative annuali sono stabilite dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

L'importo è determinato in misura differenziata per categorie di associati, tenendo conto del principio di non lucratività e della destinazione esclusiva al conseguimento degli scopi statutari.

L'ammontare esatto delle quote per ciascuna categoria è pubblicato sul sito web associativo, nella pagina dedicata alle modalità di associazione, ed è aggiornato tempestivamente in caso di modifiche, in conformità all'art. 5, comma 2, lett. d), della Legge 4/2013.

Articolo 22 – Modalità di versamento e morosità

Le quote associative devono essere versate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualità di socio, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere campagne soci offrendo temporaneamente condizioni economiche più vantaggiose, dandone adeguata pubblicità sul sito web.

Mario Belleri

Silvia D'Amico

TITOLO VIII – REGISTRO DEGLI ISCRITTI E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Articolo 23 – Registro degli iscritti

L'Associazione tiene il Registro degli iscritti, contenente l'elenco completo di tutti gli associati, suddivisi per categoria di appartenenza.

Il Registro è pubblicato sul sito web associativo, in conformità all'art. 5, comma 2, lett. b), della Legge 4/2013, con l'indicazione della data dell'ultimo aggiornamento, effettuato con cadenza almeno annuale.

Per ciascun iscritto sono indicati: nome e cognome, numero di iscrizione, categoria di appartenenza, data di iscrizione, eventuale possesso dell'Attestazione.

Il Registro è liberamente consultabile dall'utenza, fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 24 – Sito web e obblighi informativi

Il sito web associativo è strutturato in modo da permettere all'utenza di individuare facilmente tutte le informazioni richieste dagli artt. 4 e 5 della Legge 4/2013, raggiungibili dai menù presenti nella homepage.

Oltre a quanto già indicato all'art. 30 dello Statuto, il sito web contiene in forma chiaramente accessibile:

- a) l'elenco completo e aggiornato delle categorie di associati con i relativi requisiti;
- b) le modalità di associazione e la modulistica;
- c) il Manuale della formazione APIL;
- d) i recapiti completi delle sedi e dei referenti territoriali;
- e) l'organigramma aggiornato;
- f) il fac-simile dell'Attestazione;
- g) le garanzie attivate a tutela dell'utenza, con particolare riferimento allo Sportello.

L'Associazione si astiene dall'utilizzo di termini che evocano funzioni e compiti delle professioni organizzate in ordini e collegi (quali «albo», «registro professionale» senza l'acronimo APIL).

Articolo 25 – Uso del logo, marchio e digital badge

L'uso del logo e del marchio APIL è riservato agli associati in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

Le modalità di utilizzo del logo, del marchio e dell'eventuale digital badge sono definite dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito web associativo.

L'uso improprio o ingannevole del logo e del marchio costituisce illecito disciplinare.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dallo Statuto per le deliberazioni straordinarie.

Ogni modifica è pubblicata sul sito web associativo entro 15 giorni dall'approvazione e comunicata al MIMIT in caso di incidenza sui requisiti di iscrizione nell'Elenco.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto, al Codice Deontologico e di Condotta e alla normativa vigente in materia di professioni non organizzate.

Articolo 28 – Entrata in vigore

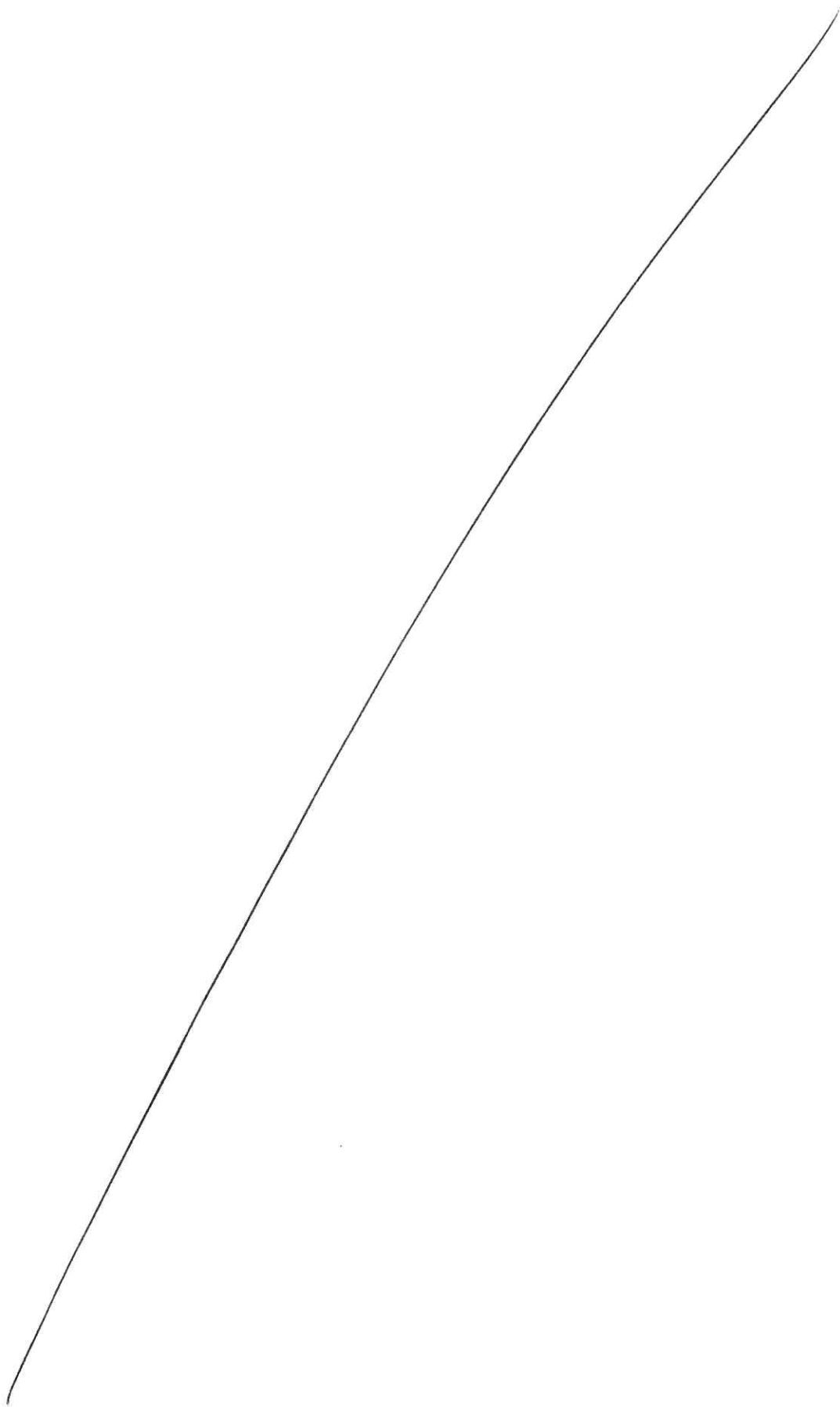
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale ed è pubblicato sul sito web associativo.

Approvato dall'Assemblea Generale APIL in data 16 giugno 2026

Dianca Agnese Tesei

Mario Ruller





CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

APIL – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'ILLUMINAZIONE

ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)

e della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 16 giugno 2026

Il presente Codice Deontologico e di Condotta costituisce parte integrante dello Statuto APIL ai sensi dell'art. 5 dello Statuto stesso ed è pubblicato sul sito web associativo ai fini della piena conoscibilità da parte dell'utenza, in conformità agli artt. 2, comma 3, 4 e 5 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, all'art. 27-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui alla Circolare Direttoriale del 18 dicembre 2025.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Contenuti e finalità

Il presente Codice Deontologico e di Condotta (di seguito «Codice») definisce il comportamento dei professionisti iscritti ad APIL – Associazione Professionisti dell'Illuminazione, che si impegnano a rispettarlo nello svolgimento della propria attività professionale.

Il Codice è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Il Codice persegue le seguenti finalità:

- a) garantire il rispetto dei principi deontologici da parte degli associati nell'esercizio dell'attività professionale di progettista della luce (lighting designer);
- b) tutelare l'utenza e i consumatori, assicurando standard qualitativi elevati e trasparenti;
- c) agevolare la scelta dell'utente nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- d) preservare il decoro, la dignità e la riconoscibilità della professione.

Il Codice è redatto in lingua italiana ed è reso accessibile al consumatore tramite pubblicazione sul sito web associativo, in conformità all'art. 27-bis, comma 2, del Codice del Consumo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e obbligatorietà

Il Codice è vincolante per tutti gli associati APIL, di qualsiasi categoria, nello svolgimento delle attività professionali direttamente o indirettamente collegate alla professione di progettista della luce rappresentata dall'Associazione.

Con l'iscrizione all'Associazione, l'associato accetta espressamente e senza riserve il presente Codice in ogni sua parte e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare dai propri collaboratori e ausiliari.

La violazione delle disposizioni del presente Codice costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento Professionale APIL.

L'Associazione vigila sulla condotta professionale degli associati tramite l'Organo Disciplinare Indipendente (ODI), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-bis, comma 1, del Codice del Consumo.

Dell'esistenza del presente Codice, dei suoi contenuti e dell'adesione allo stesso, il professionista iscritto ad APIL deve preventivamente informare i consumatori, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del Codice del Consumo.

Ugo Bellini

Dionce Giuseppe Desoli

Articolo 3 – La professione di progettista della luce

Il progettista della luce (lighting designer) è il professionista che esercita, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, l'attività di progettazione illuminotecnica di spazi interni ed esterni, pubblici e privati, nonché le attività di consulenza specialistica, direzione artistica, supervisione, ricerca, formazione e divulgazione in materia di illuminazione, come specificamente individuate dall'art. 2 dello Statuto APIL.

La professione si fonda su competenze interdisciplinari che integrano conoscenze tecniche, scientifiche, artistiche e progettuali, ed è esercitata nel pieno rispetto dell'autonomia intellettuale e tecnica del professionista.

Sono espressamente escluse dall'ambito della professione rappresentata da APIL le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e le relative attività tipiche o riservate, nonché le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Nell'esercizio della professione, l'associato è tenuto a comunicare l'appartenenza ad APIL, l'iscrizione all'Associazione, l'indicazione di essere un professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 e il rispetto delle regole del presente Codice.

TITOLO II – PRINCIPI DEONTOLOGICI E REGOLE DI CONDOTTA

Articolo 4 – Professionalità e competenza

L'associato fonda l'esercizio della propria attività sull'effettiva padronanza delle discipline e delle tecniche della progettazione illuminotecnica, sull'aggiornamento professionale continuo e permanente e sulla corretta applicazione delle conoscenze acquisite alla soluzione delle specifiche esigenze del committente.

L'associato accetta esclusivamente incarichi per i quali possiede adeguata competenza ed esperienza, e si astiene dall'assumere incarichi che richiedano conoscenze o abilità professionali delle quali non dispone.

L'associato è tenuto all'aggiornamento professionale costante mediante attività di formazione, ricerca e partecipazione a iniziative sulle tematiche della progettazione illuminotecnica, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Professionale APIL.

Articolo 5 – Autonomia, indipendenza e responsabilità

L'associato esercita la professione in piena autonomia intellettuale e tecnica, evitando ogni forma di condizionamento esterno che possa compromettere l'indipendenza di giudizio e la qualità della prestazione.

L'associato si assume la responsabilità per le modalità di esercizio e per i risultati dei propri incarichi professionali, adottando metodi e strumenti adeguati alla valutazione del proprio operato.

L'associato opera nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, ispirando la propria condotta ai valori di lealtà, trasparenza e integrità nei confronti dei committenti, dei colleghi e dell'utenza.

L'associato comunica preventivamente al committente le proprie competenze, esperienze e limiti professionali, e si astiene dal prospettare risultati non realisticamente conseguibili.

Articolo 6 – Correttezza e trasparenza verso l'utenza

L'associato assicura la trasparenza, verità e correttezza delle informazioni

relative alla propria attività professionale, con particolare riferimento a:

- a) qualifiche e titoli professionali;
- b) aree e tematiche di competenza;
- c) titoli di studio ed esperienze maturate;
- d) contenuti e modalità di svolgimento degli incarichi;
- e) corrispettivi richiesti, che devono essere adeguati all'importanza e alla complessità dell'incarico e comunicati in modo chiaro e preventivo.

Nelle comunicazioni professionali, l'associato è tenuto a indicare:

- a) il proprio numero di iscrizione ad APIL;
 - b) la categoria di appartenenza;
 - c) il riferimento alla Legge 4/2013;
 - d) il rinvio al presente Codice e alla sua pubblicazione sul sito web associativo.
- La mancata comunicazione all'utenza delle informazioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare.

L'associato non utilizza espressioni o diciture che possano indurre l'utenza a ritenere l'iscrizione ad APIL o l'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi come un accreditamento, riconoscimento professionale o certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. 13/2013.

L'associato non utilizza nelle proprie comunicazioni professionali termini che evocano funzioni e compiti delle professioni organizzate in ordini e collegi, quali «albo» o «registro professionale», salvo l'uso del termine «registro» accompagnato dall'acronimo APIL per indicare il registro interno degli associati.

Articolo 7 – Diligenza e qualità della prestazione

L'associato esegue la prestazione professionale con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dall'interesse del committente e dall'affidamento dell'utenza.

L'associato si impegna a generare valore e qualità attraverso la propria opera, favorendo l'innovazione, la sostenibilità ambientale e il contenimento dell'inquinamento luminoso, in coerenza con le finalità statutarie di APIL.

L'associato adotta soluzioni progettuali che tengano conto della conservazione, della biodiversità e della sostenibilità ambientale, diffondendo la consapevolezza che la luce deve essere progettata nell'indipendenza delle scelte per rispondere a un'esigenza di migliore qualità del vivere.

Articolo 8 – Conflitto di interessi

L'associato, prima di accettare un incarico, verifica che non sussistano ostacoli, impedimenti o vincoli alla possibilità di operare con il dovuto grado di indipendenza professionale.

L'associato si astiene dall'assumere incarichi in ogni situazione in cui possa insorgere un conflitto di interessi — proprio o di persone fisiche o giuridiche con cui intrattiene rapporti professionali o economici — con quelli del committente, in misura tale da condizionare, anche solo potenzialmente, l'operato, l'indipendenza, la qualità delle prestazioni o la trasparenza dei comportamenti.

Qualora il conflitto di interessi insorga successivamente all'assunzione dell'incarico e non possa essere evitato, l'associato è tenuto a informare tempestivamente il committente e a rinunciare all'incarico.

Il conflitto di interessi riferito alle informazioni professionali acquisite nell'esercizio di un incarico si considera cessati decorsi tre anni dal termine dell'incarico.

Marco Bazzani

Danica Agnere Zucchi

Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati

L'associato ha il dovere di garantire la massima riservatezza su tutte le informazioni e la documentazione confidenziale acquisita nell'esercizio della propria attività professionale.

L'associato tratta i dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'associato si impegna a garantire che il dovere di confidenzialità e riservatezza sia rispettato da tutti i propri collaboratori e ausiliari.

L'associato tutela i diritti di proprietà intellettuale relativi a tutto il materiale di propria produzione e rispetta i diritti d'autore e di proprietà industriale altrui, nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 10 – Rapporti con i colleghi e con l'Associazione

L'associato instaura rapporti di collaborazione positivi e costruttivi con gli altri professionisti con cui interagisce nello svolgimento degli incarichi, nel rispetto reciproco delle competenze e dei ruoli.

L'associato non esprime giudizi o valutazioni denigratorie sull'operato di altri professionisti e non assume incarichi in sostituzione di altri colleghi se non per espressa indicazione del committente e nel rispetto della posizione professionale e personale del collega sostituito.

L'associato ha il dovere di collaborare con gli organi e le strutture dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, fornendo, nel rispetto delle proprie competenze, proposte, idee e iniziative che possano contribuire positivamente alle attività associative.

L'associato osserva le decisioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione, ferma restando la facoltà di manifestare il proprio dissenso nelle sedi competenti previste dallo Statuto.

L'associato segnala al Consiglio Direttivo o all'Organo Disciplinare Indipendente eventuali condotte non deontologiche di altri associati di cui venga a conoscenza.

Articolo 11 – Rapporti con i collaboratori

L'associato che si avvale di collaboratori, dipendenti o ausiliari:

- a) seleziona i propri collaboratori in base a criteri di competenza e merito, senza discriminazioni di età, sesso, origine o credo religioso;
- b) garantisce ai collaboratori la piena ed efficace attuazione delle norme sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- c) favorisce lo sviluppo professionale dei collaboratori, assicurando, nei limiti delle risorse disponibili, adeguati sistemi di valutazione e formazione;
- d) riconosce i contributi dei collaboratori alla propria attività, astenendosi da ogni forma di critica che possa lederne la dignità;
- e) è responsabile dell'operato dei collaboratori verso i committenti e li informa dei propri doveri e impegni professionali.

Articolo 12 – Compensi professionali

I compensi dell'associato, liberamente determinati nella negoziazione con il committente, devono essere commisurati all'importanza e alla responsabilità dell'incarico, alle competenze e all'esperienza del professionista e agli impegni richiesti.

L'associato comunica preventivamente e in forma scritta al committente l'entità e le modalità di determinazione del compenso, nonché le eventuali spese accessorie.

Nella definizione dei compensi, l'associato può fare riferimento a parametri e

tabelle indicative generalmente riconosciuti nel mercato dei servizi di progettazione illuminotecnica.

Articolo 13 – Omaggi e regalie

L'associato non offre, promette o corrisponde a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o a privati committenti, direttamente o indirettamente, denaro, beni o altre utilità finalizzati a ottenere o mantenere incarichi professionali o a condizionare l'operato di terzi.

L'associato che riceve omaggi o regalie da soggetti con cui intrattiene rapporti professionali accetta solo quelli che rientrano nelle ordinarie consuetudini e rifiuta quelli che, per consistenza o particolarità, possano essere indicativi di una volontà di condizionarne l'operato, l'indipendenza o l'autonomia professionale.

TITOLO III – OBBLIGHI VERSO L'UTENZA E IL MERCATO

Articolo 14 – Informazioni all'utenza

L'associato, prima della conclusione del contratto di prestazione professionale, fornisce al committente-consumatore, in modo chiaro e comprensibile, le seguenti informazioni:

- a) identità, recapiti e numero di iscrizione ad APIL;
- b) categoria di appartenenza all'Associazione;
- c) titoli di studio e qualifiche professionali possedute;
- d) descrizione dettagliata delle attività professionali che si impegna a svolgere;
- e) standard qualitativi richiesti da APIL per la categoria di appartenenza;
- f) compenso richiesto e modalità di pagamento;
- g) esistenza del presente Codice, dei suoi contenuti e della possibilità di consultarlo sul sito web APIL;
- h) esistenza dello Sportello di riferimento per il cittadino consumatore attivato da APIL, con relativi recapiti;
- i) eventuale possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite preferibilmente in forma scritta o su supporto durevole.

Articolo 15 – Tutela del consumatore

L'associato si astiene da qualsiasi pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo e da ogni comportamento che possa integrare un'azione o omissione ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo Codice.

L'associato non diffonde informazioni false o ingannevoli circa la propria attività professionale, i propri titoli, le proprie competenze o i risultati conseguibili.

Nelle ipotesi di contenzioso con il committente, l'associato favorisce, ove possibile, soluzioni equilibrate e conciliative.

L'associato informa il committente della possibilità di rivolgersi allo Sportello APIL di riferimento per il cittadino consumatore in caso di controversie relative alla prestazione professionale.

Articolo 16 – Pubblicità e comunicazioni commerciali

La pubblicità e le comunicazioni commerciali relative ai servizi professionali dell'associato devono essere veritiere, trasparenti e non ingannevoli.

L'associato può promuovere i propri servizi professionali attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, purché le informazioni diffuse siano conformi ai principi del presente Codice e non contengano:

riferimenti a titoli o qualifiche non possedute;

Marco Pellegrini

Diana Agnese Casale

comparazioni denigratorie con altri professionisti;
espressioni che inducano l'utenza a ritenere l'iscrizione ad APIL come un accreditamento o riconoscimento professionale;
informazioni false o ingannevoli circa i risultati ottenibili.
L'associato è responsabile del contenuto delle proprie comunicazioni commerciali anche quando diffuse tramite terzi.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMA DISCIPLINARE

Articolo 17 – Vigilanza sulla condotta professionale

L'Associazione vigila sulla condotta professionale degli associati e sulla corretta applicazione del presente Codice tramite l'Organo Disciplinare Indipendente (ODI), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-bis, comma 1, del Codice del Consumo.

L'ODI è istituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e opera secondo le modalità previste dal Regolamento Professionale APIL, con piena autonomia e indipendenza dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Articolo 18 – Segnalazioni e attivazione del procedimento

Ogni segnalazione relativa a violazioni del presente Codice da parte di un associato può essere presentata all'ODI:

- a) da altri associati;
- b) dal Consiglio Direttivo;
- c) dalla Commissione tecnico-scientifica;
- d) da utenti e consumatori, tramite lo Sportello di riferimento APIL.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e contenere l'indicazione specifica dei fatti e delle disposizioni del Codice che si assumono violate.

Il procedimento disciplinare è regolato dal Regolamento Professionale e garantisce il contraddittorio con l'interessato, il diritto di difesa e l'imparzialità e terzietà dell'organo giudicante.

Articolo 19 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili dall'ODI per le violazioni del presente Codice sono graduate in relazione alla gravità della violazione e sono le seguenti, in ordine crescente di gravità:

- a) **Richiamo scritto:** per violazioni lievi e occasionali che non abbiano arrecato danno concreto all'utenza o all'immagine dell'Associazione;
- b) **Sospensione dall'Associazione da 3 a 12 mesi:** per violazioni gravi, violazioni reiterate dopo un precedente richiamo scritto, comportamenti che arrechino danno all'utenza o all'immagine dell'Associazione, mancata comunicazione all'utenza delle informazioni obbligatorie di cui all'art. 6, utilizzo ingannevole dell'Attestazione, violazione degli obblighi di formazione non sanata nel termine assegnato;
- c) **Esclusione dall'Associazione:** per violazioni di particolare gravità, comportamenti che rechino grave danno all'utenza, all'Associazione o all'immagine della categoria, condanna penale definitiva per reati incompatibili, violazione grave e reiterata degli obblighi di formazione, reiterazione di comportamenti già sanzionati con la sospensione.

La procedura di irrogazione, i criteri di graduazione, la pubblicità delle sanzioni e i rimedi sono disciplinati dal Regolamento Professionale APIL.

Articolo 20 – Ricorsi

Avverso i provvedimenti disciplinari dell'ODI che irrogano la sanzione della sospensione o propongono l'esclusione, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione, secondo le

modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Professionale.
La decisione dell'Assemblea Generale è definitiva e inappellabile.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Aggiornamento e modifica del Codice

Il presente Codice è aggiornato e modificato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dallo Statuto per le deliberazioni straordinarie.

Ogni modifica è pubblicata sul sito web associativo entro 15 giorni dall'approvazione e comunicata agli associati.

Il presente Codice è conservato e aggiornato a cura del Consiglio Direttivo, nella sua qualità di responsabile del Codice, con l'indicazione degli aderenti, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del Codice del Consumo.

Articolo 22 – Rapporti con altri codici deontologici

L'associato che sia iscritto anche ad altri albi professionali o ad altre associazioni professionali è tenuto a verificare che l'esercizio della propria attività non crei situazioni di incompatibilità tra i diversi codici deontologici applicabili.

Per tutte le materie che hanno per oggetto la professione di progettista della luce e le attività professionali rappresentate da APIL, l'associato applica il presente Codice.

Articolo 23 – Comunicazione e pubblicità

Il presente Codice è comunicato a tutti gli associati APIL e ai soggetti che richiedono l'iscrizione all'Associazione.

Il Codice è liberamente consultabile da chiunque tramite l'accesso al sito web associativo.

Articolo 24 – Entrata in vigore

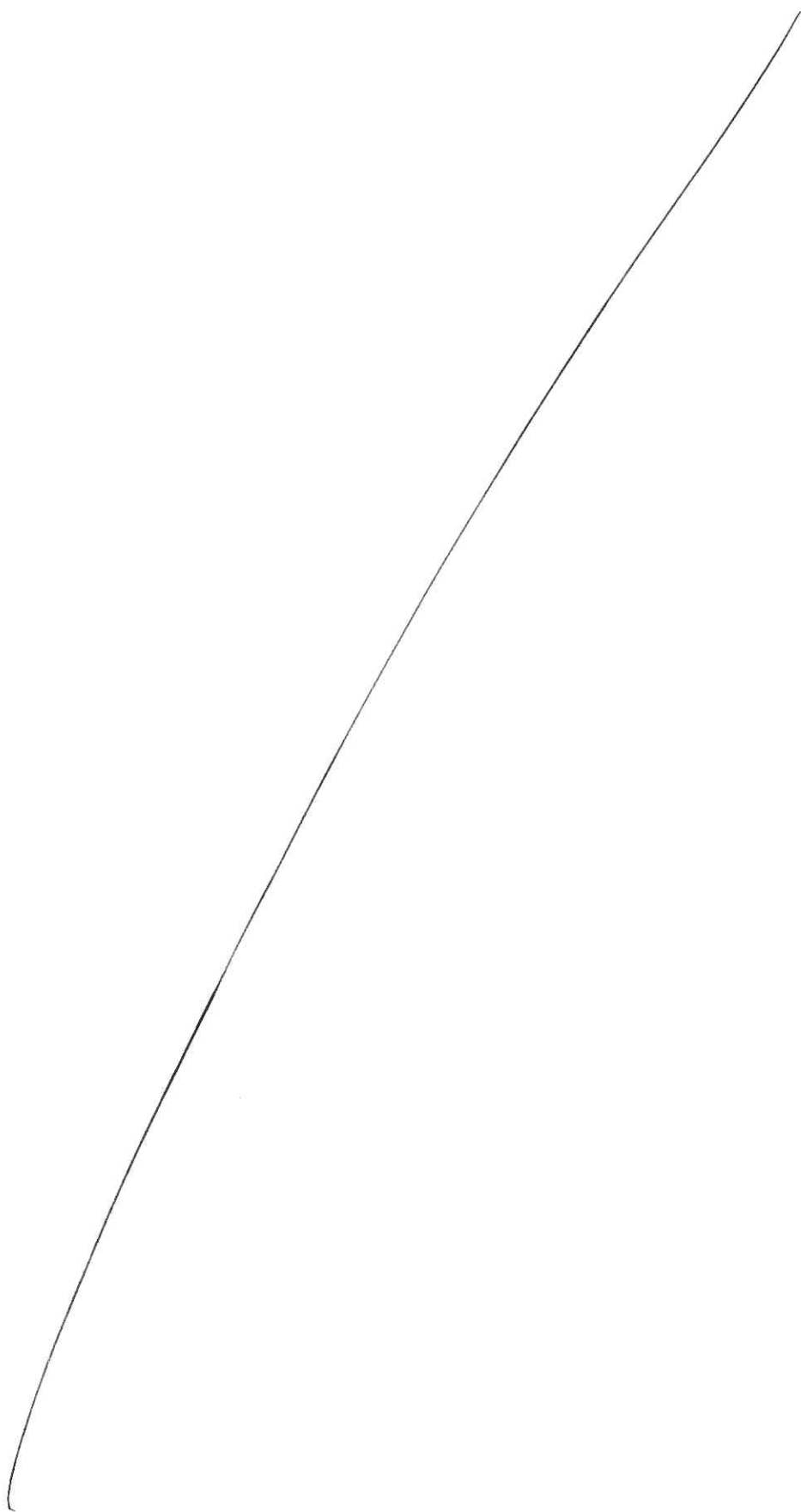
Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale e sostituisce ogni precedente codice di condotta o regolamento deontologico adottato dall'Associazione.

Approvato dall'Assemblea Generale APIL in data 16 giugno 2026

Dianca Agnese Zecchi

Marco Pizzelli





Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico

(Art. 22, comma 1, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 - Art. 68 - ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Reschigna Marco, notaio in Baranzate, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 04 giugno 2027, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero 39 (trentanove) pagine su numero 20 (venti) fogli formato A4 (compreso il presente) e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia informatica di documento analogico, sostituisce quella dell'originale.

Baranzate, 18 giugno 2026, nel mio studio in Via Nazario Sauro n. 2

File firmato digitalmente dal Notaio Marco Reschigna